

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
PARCO VEICOLI  
(RCA-ARD)**

N. \_\_\_\_\_

STIPULATA TRA



**REGIONE BASILICATA**

**E**

La Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_

Agenzia di \_\_\_\_\_

**Durata del contratto**

Dalle ore 24:00 del	31 dicembre 2011
Alle ore 24:00 del	31 dicembre 2012
I° rata dalle ore 24:00 del	31 dicembre 2011
Alle ore 24:00 del	31 dicembre 2012

 **CONSULBROKERS**

## SOMMARIO

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ	4
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale .....	4
Art. 1.2 – Definizioni relative all’assicurazione RCA / ARD .....	4
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	6
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio .....	6
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori .....	6
Art. 2.4 – Durata dell’assicurazione .....	6
Art. 2.5 – Cessazione anticipata del contratto .....	7
Art. 2.6 – Adeguamento premio.....	7
Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta) .....	7
Art. 2.8 – Oneri fiscali.....	7
Art. 2.9 – Coassicurazione e delega .....	7
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni .....	8
Art. 2.11 – Gestione del contratto .....	8
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente .....	8
Art. 2.13 – Trattamento dati .....	9
Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari .....	9
Art. 2.15 – Interpretazione del contratto .....	9
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE“PARCO VEICOLI”	10
3.A - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA” (R.C.A.) .....	10
Art. 3.A.1 - Oggetto dell’assicurazione .....	10
Art. 3.A.2 - Esclusioni e rivalsa .....	11
Art. 3.A.3 - Rinuncia al diritto di rivalsa .....	11
Art. 3.A.4 - Estensione Territoriale.....	11
Art. 3.A.5 - Periodi di osservazione della sinistrosità.....	12
Art. 3.A.6 - Trasferimento della proprietà del veicolo .....	12
Art. 3.A.7 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo .....	12
Art. 3.A.8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo .....	12
Art. 3.A.9 - Sostituzione del certificato e del contrassegno .....	13
Art. 3.A.10 - Attestazione dello stato del rischio .....	13
Art. 3.A.10.bis – Duplicato Attestazione dello stato del rischio .....	13
Art. 3.A.11 - Copertura a Libro Matricola .....	14
Art. 3.A.12 – Formula tariffaria.....	14
Art. 3.A.13 - Colpa Grave .....	14
Art. 3.A.14 - Estensioni diverse .....	14
3.B - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE – RISCHI DIVERSI (ARD) - OVE PREVISTA	16
Art. 3.B.1 – INCENDIO .....	16
Art. 3.B.2 – FURTO.....	16
Art. 3.B.3 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI – EVENTI DIVERSI) .....	17
Art. 3.B.4 – KASKO.....	17
Art. 3.B.5 – Garanzia “cristalli” .....	18
Art. 3.B.6 - Chiusura Indagine Preliminare .....	18
Art. 3.B.7 - Determinazione dell’ammontare del danno .....	18
Art. 3.B.8 - Pagamento dell’indennizzo.....	18
Art. 3.B.9 - Adeguamento del valore assicurato .....	18



SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	19
Art. 4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri.....	19
Art. 4.1.1 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice) .....	19
Art. 4.1.2 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice) .....	20
Art. 4.1.3 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice) .....	20
Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali.....	20
Art. 4.3 - Informazioni sui sinistri.....	20
SEZIONE 5 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	21
Art. 5.1 – Limiti di risarcimento .....	21
Art. 5.2 – Franchigie e/o scoperti.....	21
Art. 5.3 – Calcolo del premio .....	21
Art. 5.4 – Disposizione finale .....	21

380

## **SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ**

### **Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale**

<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Ente</b> <b>Amministrazione</b> <b>Regione Basilicata</b>	
<b>Assicurato</b>	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata la garanzia.
<b>Società</b>	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
<b>Broker</b>	L'ATI con la Società Consulbrokers S.p.A. in qualità di capogruppo, specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di Assicurazione Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
<b>Capitolato Speciale</b>	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
<b>Garanzia</b>	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
<b>Indennizzo</b> <b>Indennità</b> <b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimali</b>	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
<b>Periodo assicurativo</b> <b>Annualità assicurativa</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro</b>	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
<b>Franchigia</b>	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.

### **Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCA / ARD**

<b>Accessori</b>	apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature e relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente.

<b>Aree Aeroportuali</b>	aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
<b>Attestazione sullo stato del rischio</b>	il documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.
<b>Attrezzature speciali</b>	le attrezzature e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale (es. ambulanze) purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente.
<b>Autoveicoli per uso speciale</b>	gli autoveicoli definiti come tali dall'art. 54, lettera g) del Codice della Strada
<b>Cose</b>	gli oggetti materiali e gli animali
<b>Degrado</b>	percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino.
<b>Bonus-Malus</b>	riduzione o maggiorazione del premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione contrattuale.
<b>Legge - Codice</b>	il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private
<b>Regolamento</b>	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
<b>Proprietario</b>	l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
<b>Tariffa</b>	la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione dell'assicurazione
<b>Terzi</b>	coloro che vengono definiti tali dall'articolo 129 della <i>Legge</i> e dalle successive modificazioni ed integrazioni
<b>Valore a nuovo</b>	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino
<b>Valore assicurato</b>	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione.
<b>Valore commerciale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- veicolo: il valore dello stesso tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni "Eurotax" o in mancanza desumibili da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati</li><li>- attrezzature speciali: il valore delle stesse tenuto del relativo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, desumibile dalla documentazione probatoria esibita dalla Contraente.</li></ul>
<b>Eventi sociopolitici</b>	i tumulti popolari, gli atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi
<b>Eventi atmosferici e naturali</b>	trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane ed altre calamità naturali.

## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

### **Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia e venga comunicato alla Società;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della delibera/determina di pagamento, sempreché ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010].

### **Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

### **Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2011 sino alle ore 24:00 del 31.12.2012, frazionamento annuale. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

### **Art. 2.5 – Cessazione anticipata del contratto**

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

### **Art. 2.6 – Adeguamento premio**

Al termine di ogni annualità la Società provvederà ad aggiornare il premio di polizza per quanto riguarda la sezione RCA sulla base della dinamica della propria tariffa, depositata al momento dell'offerta.

### **Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)**

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo la Società, sulla base delle variazioni intervenute in corso d'annualità, provvederà ad effettuare la regolazione del premio redigendo apposita appendice.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

### **Art. 2.8 – Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

### **Art. 2.9 – Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione *nonché relativi alla rappresentanza processuale*, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla

Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

### **Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

### **Art. 2.11 – Gestione del contratto**

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI (di seguito denominata Broker) con la Società CONSULBROKERS SPA in qualità di capogruppo, Viale Marconi n. 90 – tel. +39 0971.54732, telefax + 39 0971.472686, il ruolo di cui al D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) relativamente alla predisposizione del Capitolato Tecnico, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze, anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori unitamente a estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.
- che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'Art. "Coassicurazione e delega". Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto previsto nel Capitolato generale di gara. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della Società in qualunque momento del rapporto;
- che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

### **Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è



ubicata la sede del Contraente.

#### **Art. 2.13 – Trattamento dati**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

#### **Art. 2.15 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

38

## SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "PARCO VEICOLI"

### 3.A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA" (R.C.A.)

#### Art. 3.A.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della *Legge* e del *Regolamento*, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti e specificati alla successiva sezione 5, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi a causa della circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

- 3.A.1.1 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali;
- 3.A.1.2 la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- 3.A.1.3 la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- 3.A.1.4 la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- 3.A.1.5 la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- 3.A.1.6 la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni da manovre a mano.

L'assicurazione copre inoltre:

- 3.A.1.7 **per le macchine agricole**: la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
- 3.A.1.8 **per i veicoli adibiti a scuola guida** (come da carta di circolazione): la responsabilità civile dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche alla guida, tranne che durante la effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- 3.A.1.9 **per autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico ed autobus**: la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, oggetti di metallo prezioso, apparecchi fotografici, radio ottici e simili, documenti e biglietti di viaggio, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono ugualmente esclusi i danni derivanti da furto, incendio o da smarrimento;
- 3.A.10 **per i veicoli adibiti al trasporto di cose** (come da carta di circolazione): la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra del veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle estensioni di garanzia di cui al successivo art. 3.A.15 "Estensioni diverse", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso, così pure come nei casi di cui ai precedenti punti 3.A.1,3,6,7,8 e 9, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Estensioni diverse" di cui ai punti 3.A.1,3,6,7,8 e 9 – 3.A.14".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

### **Art. 3.A.2 - Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ;
- b) nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- c) nel caso di veicoli con "targa prova" se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo ;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione deve essere provato per iscritto;
- e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui è applicabile l'art. 144 della *Legge* in argomento, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### **Art. 3.A.3 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.A.2 la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti:

#### **a) del Contraente**

- ◇ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore
- ◇ nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- ◇ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D. Lgs. 285/92;

#### **b) del Contraente e del conducente**

- ◇ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- ⇒ il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa purché la patente venga successivamente rilasciata;
- ⇒ il conducente guidi con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. E' comunque necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

### **Art. 3.A.4 - Estensione Territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Croazia, Liechtenstein, del Principato di Monaco, e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della carta verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione non vale, tuttavia, per gli altri Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a restituire quest'ultima alla Società.

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

#### **Art. 3.A.5 - Periodi di osservazione della sinistrosità**

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### **Art. 3.A.6 - Trasferimento della proprietà del veicolo**

In caso di trasferimenti della proprietà di veicoli, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.

In questo caso il Contraente, previa restituzione alla Società del contrassegno e della Carta Verde relativa al veicolo alienato, può chiedere che il contratto passi su altro veicolo di sua proprietà, e fornire del nuovo veicolo la certificazione di provenienza di precedente assicurazione R.C.A. o di nuovo acquisto. In questo caso la Società procede alla rilevazione dell'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato. L'eventuale conguaglio verrà regolato a fine annualità, in sede di regolazione consuntiva ai sensi dell'art. 2.7.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita, e la relativa documentazione sia rilasciata da un operatore professionale del settore.

#### **Art. 3.A.7 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo**

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, fermo restando gli obblighi di comunicazione da effettuarsi a norma del successivo art. 4.1, la copertura assicurativa dovrà mantenere la sua efficacia sino alla presentazione del documento che attesti la "perdita di possesso" del veicolo in questione. La Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Il Contraente è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente, nonché, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

#### **Art. 3.A.8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo**

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde alla Società.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- a) **sostituzione con altro veicolo – conguaglio di premio:** il contratto viene reso valido per un altro veicolo. La Società procede all'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara per veicoli simili; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul

veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato.

- b) **mancata sostituzione con altro veicolo – rimborso del premio:** la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei relativi documenti.

Nel caso di demolizione che non dia luogo a sostituzione di assicurazione, con conseguente diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, il Contraente deve restituire il certificato e contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde e deve fornire copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore

### **Art. 3.A.9 - Sostituzione del certificato e del contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale conguaglio di premio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente. Se la perdita dei suddetti documenti sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto all'Autorità competente.

### **Art. 3.A.10 - Attestazione dello stato del rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Qualora il veicolo assicurato sia una autovettura, un autotassametro, un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo per trasporto persone o un ciclomotore per trasporto cose viene inoltre indicata la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nella Circolare ISVAP n. 555 del 17/05/2005 (Classe di Conversione Universale o CU).

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

E' legittimato al ritiro dell'attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (il locatario in caso di leasing) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.

In caso di furto totale del veicolo la Società a richiesta degli aventi diritto rilascia, entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa presso la Società.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

### **Art. 3.A.10.bis – Duplicato Attestazione dello stato del rischio**

In caso di deterioramento, smarrimento o mancata acquisizione da parte del Contraente, la Società rilascia un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 gg. dalla

stessa richiesta. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

### **Art. 3.A.11 - Copertura a Libro Matricola**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente o successivamente, purché intestati al P.R.A. all'Ente o che lo stesso li abbia in comodato d'uso.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio verrà determinato in base alla tariffa della Società allegata all'offerta di gara

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia per anno assicurativo.

La esclusione e/o la inclusione di veicoli, richiesta nel corso dell'annualità assicurativa, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui detta richiesta è stata notificata alla Società per il tramite del Broker.

in caso di inclusioni / esclusioni / sostituzioni effettuate ai sensi del presente contratto che determinino differenze di premio, le stesse saranno regolate in un'unica soluzione a fine d'anno, in sede di regolazione consuntiva.

In ultimo, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai natanti.

### **Art. 3.A.12 – Formula tariffaria**

L'assicurazione prevede che ad ogni veicolo è assegnata rispettivamente la classe "universale" ed una classe di ingresso in base alle quali sarà calcolato il premio in sede di offerta (ove necessario si terrà conto delle informazioni sui sinistri).

Nel corso del contratto sono previste riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti nell'art. 3.A.5 delle Condizioni di Garanzia. Le variazioni di premio saranno determinate in base ai regolamenti vigenti e per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle depositate dalla Società aggiudicataria a norma di legge che devono essere allegate al presente contratto.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella precedente offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

### **Art. 3.A.13 - Colpa Grave**

A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### **Art. 3.A.14 - Estensioni diverse**

- a. a. Rimozioni forzate.** La garanzia vale per i danni ai veicoli/motocicli/ciclomotori di terzi derivanti dalla rimozione forzata (auto in sosta in zone di divieto).
- b. Rimorchi.** La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
- c. Operazioni di carico e scarico.** La Società assicura la responsabilità civile del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
- d. Veicoli Speciali.** La garanzia vale per i danni ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici, anche se disabili su sedia a rotelle. La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dagli eventuali allestimenti specifici delle macchine operatrici e mezzi speciali.

- e. **R.C. trasportati.** La Società assicura la responsabilità civile derivante ai trasportati (compresi i familiari) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato entro i limiti ed alle condizioni previste con il presente contratto per la responsabilità civile del Contraente. I terzi trasportati non sono considerati terzi tra loro.
- f. **Danni a cose di terzi trasportati.** La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
- g. **R.C. per difetti di manutenzione:** la Società risponde sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per evento, dei danni subiti dai trasportati del veicolo assicurato a causa di difetto e/o mancata manutenzione dei quali il Contraente debba rispondere
- h. **Ricorso terzi da incendio:** La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde per i danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona a cose od animali), o a locali da lui tenuti in locazione e/o uso gratuito con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, consegna, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato, a qualsiasi titolo.  
La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per evento.  
La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la somma sopra stabilita e sino alla concorrenza del 15% di tale somma.  
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
- tutti coloro la cui responsabilità civile deve essere coperta dall'assicurazione;
  - il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  - ove l'assicurato sia un soggetto giuridico, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
- Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.  
La garanzia non comprende in ogni caso i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- i. **Soccorso vittime della strada.** La Società risponde fino alla concorrenza di € 300,00 per evento, dei danni alle parti interne dei veicoli identificati in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di soccorso medico, purché il trasporto sia comprovato da attestati di pubbliche autorità o di addetti di strutture sanitarie. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso alla circolazione.
- j. **Ripristino airbag.** Limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a causa accidentali o per incidente da circolazione, fino alla concorrenza di € 250,00 per evento.
- k. **Spese di immatricolazione, RCA, tassa automobilistica.**  
Qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società rimborsa:
- le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino ad € 500,00 per evento;
  - la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
  - la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza di validità in atto.

### **3.B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – RISCHI DIVERSI (ARD) - OVE PREVISTA**

#### **Art. 3.B.1 – INCENDIO**

##### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli specificati nella tabella allegata (*per i quali la presente garanzia non sia esplicitamente esclusa*), inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, nonché la grafica pubblicitaria, contro i rischi da: Incendio, Scoppio, Esplosione ed azione del fulmine:

L'assicurazione **comprende** (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti eventi:

1. esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
2. spese sostenute e guasti arrecati allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni;
3. gli impianti, i dispositivi ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
4. le spese di sgombero dei residui del sinistro.

##### **Esclusioni**

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- d) causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- f) derivanti da rigature o segnature dei cristalli, nonché alle altre parti dell'autovettura a seguito di rottura di un cristallo.

#### **Art. 3.B.2 – FURTO**

##### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli specificati nella tabella allegata (*per i quali la presente garanzia non sia esplicitamente esclusa*), inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, nonché la grafica pubblicitaria contro i rischi da Furto (art. 624 c.p.) o Rapina (art. 628 c.p.) totali e/o parziali, consumati o tentati.

L'assicurazione **comprende** (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti eventi:

1. danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
2. danni da circolazione conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
3. spese documentate per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per evento;
4. il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione. La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 500 per evento;
5. il viaggio ferroviario in prima classe per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio dell'Assicurato. La presente estensione di garanzia opera fino alla concorrenza di € 100 per evento;

##### **Esclusioni**

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- g) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
- i) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;



- j) causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- k) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- l) derivanti da rigature o segnature dei cristalli, nonché alle altre parti dell'autovettura a seguito di rottura di un cristallo.

### **Art. 3.B.3 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI – EVENTI DIVERSI)**

#### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli specificati nella tabella allegata (*per i quali la presente garanzia non sia esplicitamente esclusa*), inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in conseguenza di:

1. eventi sociopolitici
2. eventi atmosferici e naturali
3. eventi diversi: rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici, gallerie e manufatti in genere, caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

#### **Esclusioni**

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

### **Art. 3.B.4 – KASKO**

#### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli specificati nella tabella allegata (*per i quali la presente garanzia non sia esplicitamente esclusa*), inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in occasione di:

- 1) collisione con altri veicoli
- 2) urto contro qualsiasi ostacolo
- 3) ribaltamento
- 4) uscita di strada

durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

#### **Esclusioni**

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
- b) occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) avvenuti in conseguenza di eventi atmosferici come innanzi definiti;
- d) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- e) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- f) quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
- g) dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;
- h) causati in occasione di partecipazione ad attività illecite;
- i) determinati da vizi di costruzione;
- j) cagionati da operazione di carico e/o scarico;
- k) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;
- l) derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- m) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni,

coperture e camere d'aria) se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

### **Art. 3.B.5 – Garanzia “cristalli”**

La Società rimborsa le spese per sostituire o riparare i cristalli a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi entro il limite indicato alla successiva sezione 5, **in relazione a tutti i veicoli assicurati per la RCA** (esclusi soltanto i ciclomotori).

### **Art. 3.B.6 - Chiusura Indagine Preliminare**

In caso di danno da furto, l'assicurato è esonerato dalla preliminare presentazione del certificato di chiusa indagine. L'Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Società non appena possibile, ed a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile ai sensi del presente contratto.

### **Art. 3.B.7 - Determinazione dell'ammontare del danno**

In caso di danno parziale la Società rimborsa, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte con le seguenti modalità:

- le parti cosiddette “non usurabili” senza tenere conto del degrado d'uso;
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia.

In caso di perdita totale dell'autoveicolo (intendendosi per tale anche il caso in cui il costo delle riparazioni risulti antieconomico rispetto al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro) la Società, nel limite del capitale assicurato, rimborsa:

- entro i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'intero valore a nuovo;
- dopo il sesto mese dalla data di prima immatricolazione, il valore commerciale che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro determinato in base alla media delle quotazioni “Eurotax”.

In caso di sinistro avvenuto durante il primo anno dalla data di prima immatricolazione dell'autoveicolo assicurato, la liquidazione del danno verrà effettuato dalla Società al lordo dell'I.V.A. sempre che l'Ente debba tenere a suo carico l'ammontare dell'imposta e l'importo della stessa sia compreso nel valore assicurato.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, ivi compresi gli accessori, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile. Tuttavia non verrà applicata la “regola proporzionale” qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

### **Art. 3.B.8 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo concordato è eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione a patto che l'Ente abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso.

### **Art. 3.B.9 - Adeguamento del valore assicurato**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo.

☺

## SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

### Art. 4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società per il tramite del Broker al più presto possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia. Le denunce inviate entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza saranno regolarmente accettate dalla Società.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP, previsto dall'art. 143 del D. Lgsvo 209/2005 e s. m. e i. e fornito dalla Società, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In caso di indisponibilità dell'anzidetto modulo, la denuncia di sinistro potrà essere redatta in forma libera, perché con comunicazione scritta.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere inviata anche richiesta di risarcimento danni:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'assicurato all'atto della denuncia sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.;
- b) alla Compagnia del soggetto civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto (ai sensi dell'art. 148 del Codice).

In caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al Contraente mediante lettera A/R. I danni saranno risarciti ai sensi dell'art. 141 del Codice.

#### Documenti aggiuntivi da presentare alla Società in caso di danno da Furto/Incendio (ove previsto):

- *Incendio (danno totale):*
    - *scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA.*
  - *Furto:*
    - *originale o copia autentica della denuncia di furto, presentata all'Autorità competente.*
- Inoltre, in caso di perdita totale del veicolo:*
- *scheda di perdita di possesso,*
  - *estratto cronologico generale*
  - *procura a vendere alla Società stessa.*

### Art. 4.1.1 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139 del Codice) al conducente, si applica la *procedura di risarcimento diretto* (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi, oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la *procedura di risarcimento "ordinaria"* prevista dall'art. 148 del Codice.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro. In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo ed attivando così la procedura prevista dall'art. 148 del Codice.

#### **Art. 4.1.2 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta la precedente articolo, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo.

#### **Art. 4.1.3 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti dalla Società secondo quanto previsto dal Codice.

#### **Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali**

La Società assume fino a quanto ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 4.3 - Informazioni sui sinistri**

La Società assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando:

1. n. attribuito al sinistro
2. data dell'apertura di sinistro
3. targa veicolo assicurato
4. data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso (specificando le motivazioni a base della eventuale chiusura del sinistro senza seguito)
5. importo liquidato (e relativa data di pagamento) e/o riservato e/o stimato, specificando se al netto o lordo di franchigie
6. importo recuperi a forfait
7. tipologia di danno (card debitore / card mandatario / no card / forme miste, con relativa legenda in caso di utilizzo di codici )
8. stato della pratica

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, al Contraente, preferibilmente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30 e dati aggiornati almeno a 15 giorni prima

La Società dovrà, con cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

38

## SEZIONE 5 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art. 5.1 – Limiti di risarcimento

		<b>RCA</b>			
		con il limite di	per persona	per danni a cose ed animali	
	per sinistro		€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
<b>AUTOVETTURE</b>			€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00
<b>VEICOLI DIVERSI</b>		€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	

### Art. 5.2 – Franchigie e/o scoperti.

La Società, nei limiti dei massimali di cui al precedente art. 5.1 ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti:

#### SEZIONE 3.A

Garanzia	Franchigia	Scoperto	Minimo
<b>RCA</b>	<b>NIL</b>	<b>NIL</b>	<b>NIL</b>

#### SEZIONE 3.B

La somma liquidabile a termini di polizza, verrà corrisposta previa detrazione di:

Rif. Art.	Garanzia	Franchigie e/o scoperti
3.B.1	Incendio	Nessuna franchigia
3.B.2	Furto Rapina	Nessuna franchigia
	Furto Rapina di accessori fono-audio visivi	10% per ogni sinistro indennizzabile con il minimo di € 200,00
3.B.3	Eventi sociopolitici - diversi	10% per ogni sinistro indennizzabile con il minimo di € 200,00
3.B.4	Garanzie Kasko	Franchigia fissa si € 200,00
3.B.5	Garanzia "cristalli"	Limite € 800,00 per sinistro indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati Franchigia per sinistro € 100,00

### Art. 5.3 – Calcolo del premio

Vedi elenco veicoli allegato con relativo dettaglio dei premi

### Art. 5.4 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**Il Contraente**

**La Società**



**Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:**

- ⇒ 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- ⇒ 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- ⇒ 2.4 Durata dell'assicurazione
- ⇒ 2.5 Cessazione anticipata del contratto
- ⇒ 2.6 Adeguamento del premio
- ⇒ 2.10 Forma delle comunicazioni
- ⇒ 2.11 Gestione del contratto
- ⇒ 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- ⇒ 3.A.1 Oggetto dell'assicurazione
- ⇒ 3.A.3 Rinuncia al diritto di rivalsa
- ⇒ 3.A.12 Formula tariffaria
- ⇒ 3.A.13 Colpa grave
- ⇒ 3.A.14 Estensioni diverse
- ⇒ 4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri
- ⇒ 4.3 Informazioni sui sinistri
- ⇒ 5.4 Disposizione finale

**Il Contraente**

**La Società**



**ELENCO VEICOLI – RCA/ARD, Massimali RCA € 6.000/6.000/6.000**

N.	Targa	Marca e modello	USO	ALIMENTAZIONE	HP	P.c.p.c.	PESO IN ORDINE DI MARCIA (GLI)	ANNO IMMATRICOLAZIONE	C. U.	VALORE ASSICURATO ARD	Premio imponibile RCA	Premio imponibile ARD	Totale premio imponibile	Imposte	S.S.N.	Premio lordo
1	AK 833 LF	Fiat Panda 4x4	Autovettura	B	13			19/11/96	5	1.500,00						
2	BP 875 FB	Fiat Panda 4x4	Autovettura	B	13			21/02/01	1	2.000,00						
3	BT 679 AN	Fiat Panda 4x4	Autovettura	B	13			31/10/01	7	2.000,00						
4	BT 680 AN	Fiat Panda 4x4	Autovettura	B	13			31/10/01	10	2.000,00						
5	BW 405 CA	Fiat Punto	Autovettura	B	14			29/06/01	1	1.000,00						
6	CM 348 TH	Fiat Punto	Autovettura	G	15			22/03/04	1	3.000,00						
7	CM 349 TH	Fiat Punto	Autovettura	G	15			22/03/04	1A	3.000,00						
8	CM 350 TH	Fiat Punto	Autovettura	G	15			22/03/04	1A	3.000,00						
9	CM 351 TH	Fiat Punto	Autovettura	G	15			22/03/04	1A	3.000,00						
10	CM 352 TH	Fiat Punto	Autovettura	G	15			22/03/04	1A	3.000,00						
11	CM 353 TH	Fiat Punto	Autovettura	G	15			22/03/04	1A	3.000,00						
12	CM 354 TH	Fiat Punto	Autovettura	G	15			22/03/04	1A	3.000,00						
13	CM 356 TH	Fiat Punto	Autovettura	G	15			22/03/04	1A	3.000,00						
14	CM 357 TH	Fiat Punto	Autovettura	G	15			22/03/04	9	3.000,00						
15	CM 358 TH	Fiat Punto	Autovettura	G	15			22/03/04	8	3.000,00						
16	CP 350 KR	Fiat Punto	Autovettura	G	15			16/12/04	1	3.000,00						
17	CP 351 KR	Fiat Punto	Autovettura	G	15			16/12/04	1A	3.000,00						
18	CP 352 KR	Fiat Punto	Autovettura	G	15			16/12/04	13	3.000,00						
19	CP 353 KR	Fiat Punto	Autovettura	G	15			16/12/04	10	3.000,00						
20	CP 354 KR	Fiat Punto	Autovettura	G	15			16/12/04	10	3.000,00						
21	CS 360 MX	Fiat Punto	Autovettura	B	14			28/02/05	10	3.000,00						
22	CS 361 MX	Fiat Punto	Autovettura	B	14			28/02/05	1	3.000,00						
23	CS 363 MX	Fiat Punto	Autovettura	B	14			28/02/05	1A	3.000,00						



N.	Targa	Marca e modello	USO	ALIMENTAZIONE	HP	P.c.p.c.	PESO IN ORDINE DI MARCIA (G.LI)	ANNO IMMATRICOLAZIONE	C. U.	VALORE ASSICURATO ARD	Premio imponibile RCA	Premio imponibile ARD	Totale premio imponibile	Imposte	S.S.N.	Premio lordo
24	CS 364 MX	Fiat Punto	Autovettura	B	14			28/02/05	1A	3.000,00						
25	CS 384 MX	Fiat Punto	Autovettura	B	14			03/03/05	10	3.000,00						
26	DY 384 SF	Lancia Delta Argento	Autovettura	G	20			15/09/09	4	12.000,00						
27	DY 385 SF	Lancia Delta Argento	Autovettura	G	20			15/09/09	7	12.000,00						
28	CW 155 ET	Fiat Panda	Autovettura	B	13			20/06/05	4	2.500,00						
29	CW 156 ET	Fiat Panda	Autovettura	B	13			20/06/05	1	2.500,00						
30	CW 157 ET	Fiat Panda	Autovettura	B	13			20/06/05	1	2.500,00						
31	CW 159 ET	Fiat Panda	Autovettura	B	13			20/06/05	1A	2.500,00						
32	CW 160 ET	Fiat Panda	Autovettura	B	13			20/06/05	1A	2.500,00						
33	CW 161 ET	Fiat Panda	Autovettura	B	13			20/06/05	1A	2.500,00						
34	CW 162 ET	Fiat Panda	Autovettura	B	13			20/06/05	10	2.500,00						
35	DB 783 ST	Fiat Panda	Autovettura	B	13			27/09/06	1A	2.500,00						
36	DB 788 ST	Fiat Panda 4x4	Autovettura	B	14			27/09/06	3	6.000,00						
37	DB 790 ST	Fiat Panda	Autovettura	B	13			27/09/06	1	3.000,00						
38	DB 791 ST	Fiat Panda	Autovettura	B	13			27/09/06	1A	3.000,00						
39	DB 792 ST	Fiat Panda	Autovettura	B	13			27/09/06	1	3.000,00						
40	DB 793 ST	Fiat Panda	Autovettura	B	13			27/09/06	4	3.000,00						
41	DB 794 ST	Fiat Grande Punto	Autovettura	B	15			27/09/06	1A	3.500,00						
42	DB 795 ST	Fiat Panda 4x4	Autovettura	B	14			27/09/06	1	6.000,00						
43	DB 796 ST	Fiat Panda	Autovettura	B	13			27/09/06	1	3.000,00						
44	DB 902 YA	Fiat Multipla	Autovettura	G	19			05/10/06	4	3.500,00						
45	DB 903 YA	Fiat Panda	Autovettura	G	15			05/10/06	1A	7.500,00						
46	DB 907 YA	Alfa Romeo 159	Autovettura	G	22			06/10/06	3	10.000,00						
47	DE 054 NR	Alfa Romeo 159	Autovettura	B	21			16/05/07	5	8.000,00						





N.	Targa	Marca e modello	USO	ALIMENTAZIONE	HP	P.c.p.c.	PESO IN ORDINE DI MARCIA (OLI)	ANNO IMMATRICOLAZIONE	C. U.	VALORE ASSICURATO ARD	Premio imponibile RCA	Premio imponibile ARD	Totale premio imponibile	Imposte	S.S.N.	Premio lordo	
48	DE 062 NR	Fiat Panda 4x4	Autovettura	G	15			17/05/07	2	7.000,00							
49	EJ 871 LG	Mercedes Benz Serie E 350 4 Matic	Autovettura	G	26			16/09/11	9	65.000,00							
50	DP 326YT	Fiat Ulisse	Autovettura	G	20			18/09/08	1A	12.000,00							
51	DP 328 YT	Fiat Ulisse	Autovettura	G	20			18/09/08	1	12.000,00							
52	DP 335 YT	Fiat Multipla	Autovettura	G	19			18/09/08	1A	8.000,00							
53	ZA 309 GS	Toyota L. Cruis	Autovettura	G	26			13/03/01	6	7.500,00							
54	ZA 963 JP	Mitsubisci Pajero	Autovettura	G	23			08/06/00	1A	5.500,00							
55	PZ 018065	Same Falcon	Trattive Agricola	G		50,00	22,80	05/10/82	TF	1.000,00							
56	ZA 582 CM	Land Rover	Uso promiscuo	G	23	27,50		13/07/98	16	3.000,00							
57	AK 178 LK	Iveco 40E	Uso Speciale - Laboratorio mobile			35,00		16/01/97	TF	10.000,00							
58	PZ 5718	Fiat 600 DT	Trattive Agricola	G					TF	1.000,00							
59	CS572MX	LANCIA LYBRA 19 JTD BUSINESS	Autovettura	G	19			14/12/04	8	3.500,00							
60	EA 344 TH	BMW 520	Autovettura	G	20			30/09/10	1A	27.000,00							
61	EA 347 TH	BMW 520	Autovettura	G	20			30/09/10	7	27.000,00							
62	EA 348 TH	BMW 520	Autovettura	G	20			30/09/10	1A	27.000,00							
63	EA 349 TH	BMW 520	Autovettura	G	20			30/09/10	2	27.000,00							
64	EA 351 TH	BMW 520	Autovettura	G	20			30/09/10	1	27.000,00							
65	EA 373 TH	BMW 520	Autovettura	G	20			07/10/10	1A	27.000,00							
66	ED 685 RK	CHRYSLER JEEP CHEROKEE 28 CRD DPF con gancio traino	Autovettura	G	25			23/09/10	1A	27.000,00							
67	EC 580 NM	NISSAN PATHFINDER con gancio traino	Autovettura	G	23			22/09/10	1	31.500,00							
68	ED 795 MZ	ISUZU PICK UP DIMAX 3.0 con gancio traino	Autocarro	G		120		22/09/10	TF/8	18.500,00							
69	Telaio 4960813	Fiat 805 C	Trattive Agricola						TF	1.000,00							
<b>TOTALI</b>																	

**Il Contraente**

**La Società**